



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI-ARTIGIANATO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli		MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
		A	B				
		C		non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
I	B		16,40				
M	205		14,40				
P	180		12,00				
I	150		11,12				
E	139		10,40				
G	130		9,20				
A	115		8,00				
T	100						

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli		MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
		A	B				
		C		D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
O	B		12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
P	150		11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
E	139		10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
R	130		9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
A	115		8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)		Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)	
<p>Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.</p>	<p>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.</p>		



CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILII-INDUSTRIA

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edilii-industria e Edili-artigianato.

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli			MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
		A	B	C				
I	B				non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
M	200		16,00					
P	180		14,40					
I	150		12,00					
E	140		11,20					
G	130		10,40					
A	117		9,36					
T	100		8,00					
I								

LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli			MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
		A	B	C				
O	B				D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
P	140		11,20		2,072000	13,272000	0,0767	
E	130		10,40		1,924000	12,324000	0,0712	
R	117		9,36		1,731600	11,091600	0,0641	
A	100		8,00		1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)

Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, — contributi o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 6, — applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.